

Inviare per **RACCOMANDATA** a: FONCHIM – via G. Da Procida 11 20149 Milano (MI)
o effettuare l'**UPLOAD** dal sito

MODULO COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
(obbligatoria compilazione della parte azienda)

PARTE ASSOCIATO

Il/la sottoscritto/a Codice fiscale.....
Cod. aderente n. Nato/a a il
Residente a Cap Prov
Via n
Telefono Cell e-mail
Data iscrizione Fonchim dipendente della Società

COMUNICA

sotto la propria responsabilità, che l'importo di seguito indicato non è stato/non sarà portato in deduzione in sede di
dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento

€ , (in cifre)
Euro , (in lettere)
versato al Fondo nell'anno (indicare l'anno di competenza)

RICHIEDE

pertanto, che l'importo sopra indicato non venga tassato in fase di liquidazione della prestazione finale, ai sensi della normativa
vigente

In allegato:

- ✓ Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
- ✓ Fotocopia del codice fiscale

Data..... Firma dell'associato

PARTE AZIENDA (OBBLIGATORIA)

L'azienda..... Partita Iva.....
Cod. Fonchim n..... Tel..... Fax.....
Referente..... e-mail.....

CONFERMA

che l'importo sopra indicato non è stato/non sarà portato in deduzione nell'ambito della tassazione applicata, in qualità di
sostituto d'imposta, sui redditi da lavoro dipendente percepiti dall'associato

Data..... Timbro e firma azienda

AVVERTENZA

I contributi versati a Fonchim sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a € 5.300.

I contributi rilevanti ai fini della deducibilità fiscale sono sia quelli versati a carico dell'aderente (quota contrattuale + eventuale quota volontaria) sia quelli versati a carico del datore di lavoro; non sono invece computate le quote di TFR destinate al Fondo Pensione.

Qualora una parte di contributi versati non abbia fruito o non fruirà della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare di € 5.300, l'aderente lo deve comunicare al Fondo: in questo modo l'importo non dedotto sarà esente da tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui si matura il diritto alla prestazione.